



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

**RETE NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE E DEI CONSIGLIERI
DI PARITÀ**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COORDINAMENTO COMITATI PARI
OPPORTUNITÀ**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la Rete Nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità, istituita dall'Art. 19 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, presso il Ministero del Lavoro, di seguito denominata Rete nazionale

e

l'Associazione per il Coordinamento Nazionale dei Comitati Pari Opportunità delle Università Italiane "Coordinamento UNI CPO", costituita il 18 novembre 2005, in seguito denominata "Coordinamento UNI CPO"

Premesso

-che la Rete nazionale, coordinata dalla Consiglieria nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle/dei Consigliere/i di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, e di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi;

-che nell'ambito della propria attività la Rete nazionale ha istituito un specifico Gruppo di lavoro denominato "Azioni Positive", avente – tra gli altri – l'obiettivo di promuovere una migliore integrazione delle politiche del lavoro nell'ottica delle pari opportunità, anche attraverso l'acquisizione di dati relativi alla costituzione dei Comitati Pari Opportunità ed il confronto con le diverse realtà lavorative;

-che il D.P.R. n. 567/87, art.17 prevede la istituzione, a livello di singolo Ateneo universitario, di "appositi Comitati per le Pari Opportunità" con la funzione di proporre misure adatte a creare

effettive condizioni di pari opportunità nei rispettivi ambiti lavorativi, ed il compito di relazionare, almeno una volta l'anno, sulle condizioni oggettive delle lavoratrici;

-che la Legge n.125/91 – ora D.Lgs n. 198/2006 – prevede la promozione di “azioni positive” per favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale per uomini e donne nel lavoro , nello sviluppo professionale e nello studio;

-che il D.Lgs n. 29/93, agli artt. 7 e 61, propone la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche nell'ottica del riequilibrio della presenza femminile e della più compiuta attuazione dei principi di pari opportunità;

-che il D. Lgs. n. 165/2001, all'art. 57, prevede che le Istituzioni Universitarie debbano adottare criteri e atti regolamentari nell'ottica di garantire pari opportunità, nonché attività di formazione e aggiornamento e conciliazione, e debbano altresì finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati Pari Opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio;

-che il D. Lgs. n. 198/2006, all'art. 48 , prevede che le pubbliche amministrazioni, tra cui le Università predispongano “PIANI TRIENNALI DI AZIONI POSITIVE” , previa consultazione dei Comitati Pari Opportunità, RSU, OO.SS. e delle Consigliere di Parità, regionali e provinciali, competenti per territorio;

Considerato

-che la Costituzione italiana, agli artt. 3 e 51, non solo garantisce tale importante diritto giuridico,ma attribuisce alle Istituzioni la promozione della effettiva partecipazione dei cittadini alla vita della Repubblica in termini di eguaglianza;

-che la Costituzione Europea, firmata a Roma il 29 ottobre 2004, agli artt. I-3,comma 3,II-81,comma 1,II-83,II-93 comma 2, ha ribadito i principi di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione;

-che l'Anno 2007, con Decisione n. 771/2006 del 17 maggio 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato dichiarato “Anno europeo delle pari opportunità per tutti”, anche con l'obiettivo di sensibilizzare sul diritto alla parità e non discriminazione;

-che la Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 contiene disposizioni intese a rendere più efficace l'obiettivo di assicurare l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne, in materia di occupazione ed impiego;

Condividono

- la necessità di addivenire a momenti di approfondimento comune che permettano la reciproca valorizzazione delle competenze;
- la necessità di effettuare la ricognizione in merito alla effettiva costituzione dei Comitati Pari Opportunità delle Università, nonché, sulla compiuta attuazione della normativa vigente in tema di predisposizione dei Piani Triennali di Azioni positive nelle Istituzioni Universitarie.
- la necessità di definire linee guida tecniche per l'implementazione dell'ottica di genere nelle Istituzioni universitarie

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

La Rete Nazionale e il Coordinamento UNI CPO svilupperanno, attraverso le proprie strutture una serie di azioni coordinate, tese a promuovere un “Gruppo di studio” con sola funzione consultiva che svolgerà opera di approfondimento sul tema oggetto del presente protocollo di intesa (promozioni di azioni positive), allo scopo di:

- a) acquisire documentazione e dati statistici sulla costituzione dei Comitati Pari Opportunità nelle istituzioni universitarie;
- b) elaborare una relazione sulla costituzione dei Comitati pari Opportunità nelle istituzioni universitarie;
- c) elaborare una relazione sulla attuazione dei Piani di Azione Positiva (PAP) nelle istituzioni universitarie;
- d) promuovere attività di sensibilizzazione per l’adozione dei bilanci di genere nelle istituzioni universitarie;
- e) promuovere, nell’ambito delle istituzioni universitarie, l’adozione dei “codici di condotta per la prevenzione e la tutela delle molestie morali e sessuali” e di eventuali ulteriori iniziative d’interesse comune che verranno di volta in volta individuate.

Articolo 2

Al fine di provvedere all’attuazione del presente Protocollo d’Intesa il “Gruppo di studio” sarà composto dalla Consigliera nazionale di parità, o sua/o delegata/o, dalla Presidente dell’Associazione UNI CPO o sua/o delegata/o, dalla Consigliera referente del Gruppo di lavoro della Rete nazionale denominato “Azioni Positive” , da n. 1 esperta/o esterna/o individuata/o congiuntamente nel corso della prima riunione plenaria con competenze in campo accademico o amministrativo, ed n. 1 esperta/o individuata/o dall’Associazione Uni CPO.

Il “Gruppo di studio”, nella prima riunione plenaria, stabilirà altresì il calendario delle riunioni e le linee operative.

Articolo 3

Il Coordinamento UNI CPO si impegna a:

- ❖ concordare con la Consigliera nazionale, i documenti nella versione finale redatti dal “Gruppo di studio” di cui all’art.2;
- ❖ dare pubblicità a mezzo stampa e mediante altre forme di comunicazione della collaborazione tra la Rete nazionale e il Coordinamento UNI CPO;
- ❖ raccomandare alla Conferenza dei Rettori e alle Istituzioni Universitarie l’utilizzo delle linee guida e gli altri documenti elaborati dal Gruppo di studio;
- ❖ sviluppare, nello spirito del presente Protocollo d’intesa, tutte le altre attività e tutti gli altri progetti ritenuti idonei ad intervenire sui temi di interesse comune.

Articolo 4

La Consigliera nazionale , in rappresentanza della Rete, si impegna a:

- ❖ concordare con il Coordinamento UNI CPO i documenti nella versione finale redatti dal Gruppo di studio di cui all’art.2;
- ❖ informare il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ed il Ministro per i Diritti e Pari Opportunità in merito ai contenuti del presente Protocollo e all’attività conseguentemente prodotta;
- ❖ dare comunicazione della collaborazione tra la Rete nazionale e il Coordinamento UNI CPO;
- ❖ sviluppare, nello spirito del presente Protocollo d’intesa, tutte le altre attività e tutti i progetti ritenuti idonei ad intervenire sui temi di interesse comune.

Articolo 5

Il Protocollo d’Intesa ha una durata di dodici mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato con espresso accordo delle Parti.

Roma, lì 18/04/2007

***Per la Rete Nazionale
La Consigliera nazionale di parita***

***Associazione Nazionale
Coordinamento UNI CPO”***

